

DELEGA AL GOVERNO

per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato

(Legge 20 dic. 1954, n. 1181 - Gazz. Uff., 27 dic. 1954, n. 296)

Delega al Governo per l'emanazione del nuovo statuto dei dipendenti statali.

ART. 1. - Concessione della delega al Governo. — « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, con l'osservanza dei principi della Costituzione e dei criteri stabiliti nell'articolo seguente ».

Criteri direttivi per il nuovo statuto dei dipendenti statali.

ART. 2. - Punti essenziali del nuovo statuto. — « Salvo quanto previsto nei successivi articoli 7, 8, 9 e 10, il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato dovrà prevedere:

A) Riordinamento delle carriere e modi di accesso e di promozione.

« 1) il *riordinamento delle carriere*, distinguendole, in base alla natura ed alla importanza dei compiti ed ai requisiti richiesti per disimpegnarli, in: — *a*) carriere direttive; — *b*) carriere di concetto; — *c*) carriere esecutive; — *d*) carriere del personale ausiliario;

« 2) la *organizzazione dei gradi o qualifiche*, con la adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondano diverse funzioni o responsabilità;

« 3) la *costituzione* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un *Consiglio superiore della pubblica Amministrazione*, al quale spetta il coordinamento delle attività aventi per oggetto il complesso delle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi e di ordinamento del personale;

« 4) l'*accesso agli impieghi* nei gradi o nelle qualifiche iniziali delle pubbliche Amministrazioni mediante concorso che, fatta eccezione per il personale ausiliario, deve essere per esami;

« 5) la *determinazione del titolo di studio* per l'accesso al grado o qualifica iniziale delle singole carriere e la fissazione dei casi in cui, con idonee modalità e garanzie, e sempre previo esame, può essere consentito agli impiegati il passaggio da carriera a carriera;

« 6) le *modalità per il passaggio* di impiegati dall'una all'altra Amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione;

« 7) la *determinazione delle attribuzioni* degli impiegati dei vari gradi o qualifiche, nonchè della loro responsabilità per l'esercizio delle funzioni sia proprie che delegate;

« 8) ferme restando le norme in vigore per le nomine di competenza del Consiglio dei Ministri, l'*accesso ai gradi superiori delle carriere* per promozione, in base ad obiettivi criteri di valutazione dei requisiti

e delle attitudini professionali, da effettuarsi mediante concorso per titoli, per esami, ovvero mediante scrutinio di merito comparativo, salvo per il personale ausiliario, le cui promozioni dovranno conferirsi mediante scrutinio di merito assoluto o a scelta;

« 9) l'*istituzione di idonei corsi* per la formazione del personale di prima nomina nonchè per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale già in servizio, la frequenza dei quali può essere richiesta per la promozione al grado o alla qualifica superiore ed il cui risultato favorevole costituisce a tal fine titolo di merito;

« 10) la *concessione agli impiegati*, che abbiano dato prova di particolare rendimento in servizio e di spiccata attitudine agli studi di facilitazioni per il compimento di corsi di studio diretti al conseguimento di un titolo superiore, con le modalità da determinarsi, eventualmente anno per anno, dalle singole Amministrazioni;

B) *Trattamento economico dei dipendenti statali.*

« 11) la *progressione periodica del trattamento economico* mediante scatti, in base all'anzianità senza demerito con anticipazione in base, non riassorbibili e non limitati nè nel numero nè dalla misura della retribuzione del grado o della qualifica superiore, con avvertenza che, all'atto della promozione al grado o alla categoria superiore, deve essere corrisposta la retribuzione di scatto immediatamente più elevata rispetto a quella spettante al momento dell'avanzamento;

« 12) la *regolamentazione della concessione* dal 1° gennaio 1954 di un assegno integrativo netto mensile non pensionabile di almeno 5.000 lire e del conglobamento, in parte a far tempo dal 1° luglio 1955 e per intero dal 1° luglio 1956, degli attuali assegni fissi in base al criterio di una retribuzione fondamentale unica, salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, e la formazione di una tabella unica di classificazione delle retribuzioni;

« 13) la *regolamentazione della concessione* dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, a favore dei titolari di pensioni ordinarie, di un assegno integrativo temporaneo pari al 16 per cento della pensione netta e la disciplina del nuovo trattamento di quiescenza da accordarsi dal 1° luglio 1956, con fissazione dell'aliquota base della liquidazione del predetto trattamento e di quello di previdenza, nonchè delle relative ritenute, conservandosi eventualmente a favore dei pensionati parte degli assegni di cariveri e ferme restando le disposizioni vigenti sulla pensionabilità di particolari competenze. La stessa aliquota della retribuzione fondamentale unica dovrà essere considerata ai fini della ritenuta per l'assistenza sanitaria, del contributo per la costruzione delle case dei lavoratori, delle partecipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e del relativo contributo;

« 14) la *revisione di tutti gli assegni, proventi ed indennità*, comun-que denominati ed a qualsiasi titolo attualmente percepiti dai dipendenti dello Stato, adottando il criterio di conservare, in tutto o in parte, quelli che, per costante tradizione, risultino giustificati da prestazioni o funzioni di carattere speciale;

C) *Altri aspetti della posizione giuridica degli statali.*

« 15) il *diritto* e il *dovere* di ogni impiegato di adempiere le funzioni di ufficio al servizio esclusivo della Nazione, nel pieno godimento dei diritti e delle libertà costituzionali;

« 16) la *regolamentazione di ogni altro aspetto* dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili ed in particolare dei

comandi, delle aspettative, dei collocamenti a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi, dei congedi e delle ferie, dei diritti della donna impiegata in istato di gravidanza e puerperio, della disciplina della cessazione del rapporto d'impiego, ed in genere dei diritti e dei doveri degli impiegati, con norme idonee a garantire ai medesimi la massima tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità, coordinando tale criterio di tutela con quello della migliore realizzazione degli interessi dell'Amministrazione e del buon andamento dei servizi;

« 17) *Inquadramento del personale* nelle varie carriere e nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, con le opportune norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Commissione consultiva, Testo Unico e revisione degli organici.

ART. 3. - *Commissione parlamentare consultiva.* — « Le norme di cui all'art. 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare, composta di otto senatori e di otto deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi, nonchè, in veste consultiva, di un rappresentante di ciascuna Confederazione sindacale riconosciuta dal Ministero del lavoro, secondo la vigente legislazione ».

ART. 4. - *Compilazione di un Testo Unico.* — Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni richieste dal loro coordinamento, le norme emanate ai sensi dell'art. 1 con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, che siano con esse compatibili, restando escluso quanto concerne la tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati dello Stato, per cui sarà provveduto a parte [*diritto di sciopero*] ».

ART. 5. - *Revisione degli organici.* — « Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica è delegato a procedere alla revisione degli organici degli impiegati civili dello Stato, al fine di adeguarli alle effettive esigenze del servizio [...] ».

Disposizioni per alcune categorie di impiegati statali.

ART. 7. - *Disposizioni speciali per il personale insegnante.* — « Per il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, il nuovo statuto dovrà adeguarsi ai criteri indicati [sopra], nonchè ai seguenti: — a) accesso ai gradi iniziali delle carriere docente, direttiva ed ispettiva mediante concorso per esami e per titoli, salve le eccezioni previste dalle norme in vigore; — b) mantenimento della facoltà di esercitare libere professioni nei limiti delle norme in vigore; — c) tutela della libertà di insegnamento con riguardo ai singoli gradi dell'istruzione; — c) sviluppo di carriera economica che assicuri alle categorie, oltre la conservazione delle posizioni giuridiche e di carriera acquisite, un trattamento adeguato, avendo riguardo alla particolare natura dell'insegnamento e alle responsabilità culturali e sociali del personale, non inferiore comunque a quello della complessiva carriera per gradi e qualifiche di cui all'art. 2, n. 2) [...] ».

ART. 8. - Disposizioni speciali per il personale addetto alle ferrovie dello Stato. — « Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in Testo Unico, con decreto del Presidente della Repubblica [...] nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di ordinamento dell'esercizio delle ferrovie non concesse all'industria privata, prevedendo: — a) la riforma della struttura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con il conferimento di adeguati poteri agli organi centrali, da esplicare sotto la direzione e la responsabilità del Ministro per i trasporti, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ed al carattere prevalentemente industriale dell'Azienda stessa; — b) l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure, anche attraverso il decentramento di funzioni.

« Il Governo della Repubblica è altresì delegato a provvedere [...] alla revisione ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, osservando i principi e i criteri di cui agli articoli 1 e 2, [nonchè] alla revisione delle competenze accessorie del personale ferroviario, in rapporto alle esigenze particolari della Azienda ».

ART. 9. - Disposizioni speciali per il personale addetto ai servizi postelegrafonici. — « Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere [...], nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici [...] e alla revisione delle competenze accessorie del personale [stesso], in rapporto alle esigenze particolari delle Aziende [in parola]. E' [inoltre] prorogata di due anni la delega conferita [nel 1952] al Governo per il coordinamento in Testi Unici delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici [...] ».

ART. 10. - Disposizioni speciali per il personale addetto ai monopoli di Stato. — « Il Governo della Repubblica è delegato a modificare ed a coordinare in Testo Unico [...], nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di monopolio dei tabacchi, dei sali, del chinino, delle cartine e tubetti per sigarette, delle pietrine focaie [...] e a provvedere alla revisione dello stato giuridico e del riordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato [...], in relazione alle esigenze particolari di carattere industriale e commerciale dell'Amministrazione stessa ».

Finanziamento della legge.

ART. 12. - Finanziamento della legge. — « Gli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955, saranno fronteggiati: [a] con il fondo appositamente accantonato sulle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54; [b] con l'importo di milioni 27.500 all'uopo accantonato sul fondo globale [...] della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1954-55; [c] con i proventi derivanti dall'applicazione di vari provvedimenti fiscali[...].

« Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento [...] ».